

N. del

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Domenico SCIBETTA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: con il presente provvedimento, in relazione all'offerta di residenzialità riabilitativa in area salute mentale, si disciplinano - ai sensi dell'art. n. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e della DGRV n. 1438/2017 - i rapporti giuridici ed economici con i Gruppi Appartamenti Protetti denominati "Casa Ama 1" e "Casa Ama 2", siti a Padova in via A. Da Murano n. 18, approvando allo scopo lo schema tipo di Accordo contrattuale con la Società Cooperativa Sociale Il Portico, con sede legale a Padova, in via Due Palazzi, n. 16, ente titolare e gestore delle strutture, regolarmente autorizzate all'esercizio e in possesso di accreditamento istituzionale.

OGGETTO: Residenzialità extraospedaliera in area salute mentale - Gruppi Appartamenti Protetti "Casa Ama 1" e "Casa Ama 2", siti a Padova in via A. Da Murano n. 18.
Approvazione schema tipo Accordo Contrattuale.

Il Direttore della Struttura SC Pianificazione Valutazione Socio Sanitaria - ex16 di concerto con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, riferiscono:

il Progetto Obiettivo Nazionale Tutela della Salute Mentale 2010-2012 e il Progetto Obiettivo Regionale Tutela della Salute Mentale (DGR n. 651/2010) prevedono la presenza di una rete di strutture residenziali e semiresidenziali orientate alla riabilitazione e considerate complementari e alternative alla degenza ospedaliera, le cui caratteristiche strutturali ed organizzative sono state definite, per il territorio Veneto, con i provvedimenti attuativi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento (in particolare DGRV n. 1616/2008, n. 748/2011 e n. 2344/2011).

In applicazione di tali indirizzi, il vigente Piano di Zona dell'ULSS 6 articola gli interventi riabilitativi residenziali lungo una filiera caratterizzata da decrescenti livelli di protezione sanitaria (Comunità Terapeutica Residenziale Protetta ad elevata – tipo A - e ad intermedia attività assistenziale – tipo B, Comunità Alloggio di Base ed Estensiva, Gruppo Appartamento Protetto) con l'obiettivo di accompagnare la persona alla ri-acquisizione delle proprie autonomie personali e sociali.

La collaborazione con le strutture riabilitative gestite da soggetti accreditati è regolamentata da Accordi Contrattuali (art. n. 8 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) i cui schemi tipo sono stati definiti dalla Regione del Veneto a partire dal 2012 (DGRV n. 1303/2012), prevedendo - quali condizioni per la stipula - il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento o della documentazione attestante la presentazione delle relative domande di rilascio.

Con la recente DGRV n. 1438 del 05/09/2017 (BUR n. 94 del 03/10/2017), superando la DGRV n. 1303/2012, gli schemi tipo di Accordo Contrattuale sono stati aggiornati e rivisitati, stabilendo in particolare che l'Accordo possa essere stipulato con le sole strutture accreditate o con le strutture con un Accordo Contrattuale già in essere per le quali l'iter di accreditamento sia già stato avviato e con riscontro positivo della visita di verifica; ciò comunque nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli economico-finanziari di sistema.

Il rapporto di collaborazione con i Gruppi Appartamenti Protetti (GAP), oggetto del presente provvedimento e situati nel territorio del Distretto n. 1, 2 e 3 sono attualmente disciplinati da una Convenzione decennale stipulata ai sensi della L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e della DGRV applicativa n. 4189/2007 (DDG n. 1051/2010); la Convenzione è tuttora vigente (scadenza al 30.09.2020) in quanto la DGRV n. 1303/2012 prevedeva la riconduzione delle Convenzioni all'Accordo Contrattuale alla naturale scadenza (nota regionale prot. n. 309342 del 19.07.2013).

La succitata Convenzione disciplina i rapporti tra l'Azienda ULSS 16 e la Società Cooperativa Sociale Il Portico relativamente al Gruppo Appartamento Protetto "Casa Ama", articolato in un modulo da n. 4 posti letto ("Casa Ama 4") e in un modulo per "percorsi di autonomia" da n. 2 posti letto ("Casa Ama 2"). In sintonia con gli indirizzi regionali, nel corso del 2015 la Cooperativa Sociale ha presentato alla Regione del Veneto richiesta di trasformazione dei due moduli abitativi in due distinte unità di offerta:

- ✓ un Gruppo Appartamento Protetto denominato "Casa Ama 1" con una capacità ricettiva di n. 4 posti letto;
- ✓ un Gruppo Appartamento Protetto denominato "Casa Ama 2" con una capacità ricettiva di n. 2 posti letto.

La Regione ha autorizzato all'esercizio le due Unità di Offerta rispettivamente con Decreto regionale n. 146 del 16/06/2016 e con Decreto regionale n. 1 del 12/07/2016.

A completamento dell'iter sono recentemente intervenute:

- ✓ la DGRV n. 1197 del 26/07/2016 di rinnovo dell'accreditamento per il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Casa Ama 1", per una "capacità ricettiva di n.4 utenti";
- ✓ la DGRV n. 1130 del 19/07/2017 di conferma dell'accreditamento per il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Casa Ama 2", per una capacità ricettiva di n. 2 utenti".

Considerata la nuova configurazione della struttura, si rende necessario riformulare gli accordi giuridici ed economici.

In tal senso, considerato che le due Unità di Offerta rientrano nei parametri regionali (n. 1 GAP/50.000 abitanti), sono inserite nel vigente Piano di Zona (DDG n. 642 del 14.09.2017) e i relativi costi rientrano nei limiti di spesa previsti dalla Regione con DGRV n. 2165/2016, si propone di approvare lo schema tipo di Accordo Contrattuale, riportato in allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Lo schema tipo di Accordo è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nella DGRV n. 1438/2017. Al fine di meglio disciplinare alcuni aspetti giuridici, economici, organizzativi e gestionali, il documento è stato integrato con specifici allegati:

- ✓ “Accordo operativo”, che dettaglia le modalità di collaborazione con il servizio pubblico e di organizzazione dell'accoglienza residenziale;
- ✓ “Sistema tariffario”, che definisce la retta giornaliera, i criteri di suddivisione della tra quota sociale (a carico dell'utente/civilmente obbligati/comune di residenza) e quota sanitaria (a carico del SSR) in applicazione delle attuali disposizioni normative (DGRV n. 2227/2002, n. 3972/2002, DPR 12/01/2017 e disposizioni regionali applicative, DGRV n. 494/2013, DGRV n. 1749/2013) dettagliatamente riepilogate e definite nel “*Regolamento di compartecipazione in area Salute Mentale*” riferito all'ex ULSS n. 16 approvato con DDG n. 353/2014), nonché le modalità di liquidazione dei corrispettivi;
- ✓ “Nomina del Responsabile esterno al trattamento dei dati” (D. Lgs. n. 196/2003);
- ✓ “Obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6” (DDG n. 88/2014)”.

La scadenza degli Accordi - per ambedue le strutture - è triennale ed è comunque vincolata alla validità del provvedimento di accreditamento e/o all'adozione di uno schema tipo unitario di Accordo contrattuale per i GAP del territorio dell'AULSS n. 6 Euganea. La decorrenza dell'Accordo viene fissata alla data di sottoscrizione, ritenendo valide le condizioni, fino a tale data, dell'attuale Convenzione decennale (DDG n. 1051/2010).

Nelle more della definizione, da parte della Regione del Veneto, di rette standard per le Unità di Offerta in area Salute Mentale e considerata la natura transitoria dell'Accordo Contrattuale, la retta giornaliera del GAP “Casa Ama 1” è stata mantenuta inalterata, ed è stata estesa al GAP “Casa Ama 2” che, come si evince dall'Accordo operativo, prevede analoghi standard organizzativo/gestionali.

La quota giornaliera/utente che si propone di corrispondere ammonta ad € 36,50/giorno/utente IVA esclusa, di cui:

- ✓ € 13,00/die, quota sociale a carico utente/civilmente obbligati/Comune;
- ✓ € 23,50/die quota sanitaria a carico ULSS 6.

Si osserva in merito che la retta giornaliera non supera il limite regionale di € 60,00 IVA esclusa (come da nota regionale prot. n. 309342 del 19.07.2013), limite fissato per il Gruppo Appartamento Protetto dalla DGRV n. 494/2013 (recepita con DDG n. 353/2014).

Si osserva inoltre, in relazione alla recente emanazione della DGRV n. 1978 del 06.12.2017 ad oggetto: “*DPCM del 12.01.2017 - Definizione e aggiornamento dei LEA, di cui all'art. n. 1 comma 7 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502. Disposizioni applicative in ordine*”

all'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali (art. 33)" e in attesa delle previste indicazioni regionali applicative, che l'art n. 4 dello Schema tipo di Accordo Contrattuale prevede la remunerazione "secondo le regole tariffarie riferite al momento dell'esecuzione della prestazione stessa" e che l'art n. 8 "pone in carico ai sottoscrittori l'obbligo di adeguare il contenuto dell'Accordo alla sopravvenute disposizioni nazionali, regionali o locali".

Si evidenzia altresì che la spesa derivante per l'anno 2018 è inclusa nel budget 2018 previsto dalla SC "Pianificazione e Valutazione Socio-Sanitaria" al conto di costo n. 4002010705 (cod. B.2.A.8.4.) "Acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato intra-regionale" e, anche in proiezione sugli anni successivi, rientra nei limiti di costo regionali.

Si precisa infine che, come previsto dalla DGRV n. 1438/2017 la sottoscrizione degli Accordi in argomento è vincolata alla contestuale acquisizione di idonea certificazione antimafia che costituisce, in caso di esiti interdittivi, motivo ostativo alla stipula.

Tutto ciò premesso,

Il Direttore Generale

Dato atto che la struttura competente SC Pianificazione e Valutazione Socio-Sanitaria di concerto con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i. esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22.06.2016 confermato dal D.P.G.R. n. 161 del 30.12.2016

Delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo Contrattuale tra l'Azienda ULSS n. 6 Euganea e la Società Cooperativa Sociale Il Portico, Ente gestore dei Gruppi Appartamento Protetti denominati "Casa Ama 1" e Casa Ama 2", siti a Padova in via A. Da Murano n. 18, riportato in allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

3. di dare atto che la durata massima degli Accordi - per ambedue le strutture – è triennale, fatta salva la conferma dell'accreditamento e la previsione di anticipata risoluzione in relazione all'adozione dello schema tipo di Accordo contrattuale unitario per i GAP del territorio dell'AULSS n. 6 Euganea;
4. di delegare, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 382/2017, al Dirigente della SC Pianificazione e Valutazione Socio-Sanitaria la sottoscrizione degli Accordi Contrattuali con la Società Cooperativa Sociale "Il Portico" per la gestione delle Unità di Offerta GAP "Casa Ama 1" e GAP "Casa Ama 2";
5. di dare atto che la spesa di area sanitaria derivante dal presente provvedimento, inclusa nel budget proposto dalla SC Pianificazione e Valutazione sociosanitaria, trova copertura al conto di costo n. 4002010705 (cod. B.2.A.8.4.) "*Acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato intra-regionale*" prevista nel Bilancio Economico Preventivo 2018 e rientra nei limiti di spesa previsti dalla Regione;
6. di dare altresì atto che alla copertura delle spese previste per le successive annualità 2018, si provvederà con successivi provvedimenti, nel rispetto dei limiti di costo fissati a livello regionale;
7. di incaricare l'Ufficio Area Salute Mentale della SC Pianificazione e Valutazione sociosanitaria a fornire tempestivamente, alla SS Anticorruzione e Trasparenza, le informazioni da pubblicare o da aggiornare sul sito internet aziendale ai sensi degli art. nn. 26, 27 e 41 del D. Lgs. 33/2013.

**Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta**

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro

ALLEGATO A

GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED
ECONOMICI

(Schema tipo ALLEGATO A alla Dgr n. 1438 del 05 settembre 2017)

Tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a via, n., p.iva/c.f., nella persona del, legale rappresentante pro-tempore, dr. domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS, **a ciò delegato con DDG n.**;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a via, n., p.iva/c.f., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

ALLEGATO A

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. **1438** del **05.09.2017**, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia **nell'importo massimo di € 60,00 giornaliero**;
- il Soggetto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) di n. posti letto in virtù del e dell'accreditamento istituzionale per n. posti letto della medesima U. di O. in virtù della n. del, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni **sanitarie**, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale **con le modalità erogative ed organizzative descritte nell'allegato 1 "Accordo operativo", parte integrante del presente atto**; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

ALLEGATO A

- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge (**allegato 2 “Sistema tariffario”, parte integrante del presente Accordo**).

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre **dalla sottoscrizione** e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali o **locali (schema tipo di accordo contrattuale unitario)** con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per quanto attiene al “Trattamento dati personali” e al “Codice di comportamento” si rinvia agli allegati n. 3 e 4, parti integranti del presente Accordo.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 6 Euganea

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data,.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 6 Euganea

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data,.....

Allegati:

Allegato 1: Accordo operativo

Allegato 2: Sistema tariffario

Allegato 3: Trattamento dei dati e Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

Allegato 4: Codice di comportamento

ACCORDO OPERATIVO

ART. 1 – Oggetto.

L'Azienda ULSS 6 Euganea e la Cooperativa "Il Portico" collaborano nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione di interventi riabilitativi presso il Gruppo Appartamento Protetto (d'ora in avanti denominato per brevità GAP) di seguito indicati:

❖ GAP ".....", sito a, in via, per posti letto;

L'Ente gestore si impegna a garantire l'accoglienza residenziale e le funzioni di supporto educativo-riabilitativo, secondo gli obiettivi e le finalità del progetto individualizzato concordato con i servizi pubblici territoriali.

Il progetto individualizzato condiviso in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) su proposta dell'equipe integrata del CSM, descrive gli obiettivi da raggiungere, i tempi di realizzazione/valutazione dell'intervento e individua l'operatore referente; il Verbale UVMD fornisce indicazioni sulle modalità di assunzione della spesa, con particolare riferimento alla compartecipazione, in attuazione delle disposizioni vigenti.

La durata massima di un percorso riabilitativo in GAP è di 24 mesi, rinnovabili dopo verifica e adeguata ridefinizione del progetto personalizzato (DGRV n. 1616/2008 e circolare regionale prot. n. 309342 del 19.07.2013).

ART. 2 – Obiettivi e destinatari

Il GAP concorre a costituire la rete di strutture residenziali, differenziate per grado di protezione e assistenza, per la realizzazione di progetti socio-riabilitativi in area salute mentale, fungendo da momento di mediazione rispetto al rientro al domicilio, a sistemazioni residenziali autonome e/o a minor livello di protezione.

Sono obiettivi del GAP prevenire l'istituzionalizzazione, sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita comunitaria, il supporto lavorativo e l'integrazione nella comunità locale.

L'utenza del GAP sono persone adulte con problematiche psichiatriche, che eventualmente hanno già compiuto un percorso terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali a più elevato livello di protezione (Comunità Terapeutiche Residenziali Protette, Comunità Alloggio), che abbiano raggiunto un buon livello di autosufficienza, in grado di assolvere da soli o con un minimo di sostegno, le funzioni di vita quotidiana.

Il GAP è destinato a soggetti in trattamento presso i Servizi di salute mentale per i quali siano noti i sufficienti livelli complessivi di autonomia, che siano in grado di condurre attività occupazionali in strutture diurne o inserimenti al lavoro, e che non presentino gravi alterazioni del comportamento o del controllo dell'impulsività (per esempio: insufficienze mentali gravi, personalità psicopatiche profondamente disturbate, disturbi della personalità con importante etero e auto-aggressività o disturbi antisociali, abuso di sostanze).

L'inserimento nella struttura persegue i seguenti obiettivi specifici:

- ❖ sostenere lo sviluppo del percorso riabilitativo, garantendo la continuità socio-riabilitativa dei progetti individualizzati nell'ambito del territorio di residenza;
- ❖ promuovere la massima autonomia personale e sociale degli ospiti, in vista di una sistemazione abitativa autonoma o semiautonoma
- ❖ sostenere gli ospiti nella costruzione/ricostruzione di una rete sociale

ACCORDO OPERATIVO

- ❖ accompagnare e sostenere gli ospiti nella fase conclusiva del percorso residenziale.

Art.3 - Organizzazione delle attività

La struttura residenziale garantisce gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, per cui l'organizzazione è strutturata, nel rispetto dei bisogni assistenziali degli ospiti, con flessibilità nell'articolazione dell'attività quotidiana e settimanale.

Pur salvaguardando tale flessibilità organizzativa, sono individuate delle fasce orarie giornaliere privilegiate per l'espletamento delle attività di supporto, che sono indicativamente le seguenti:

- ❖ dal lunedì al venerdì: tra le 7.00 e le 8.00 per l'avvio della giornata e la verifica dello stato organizzativo della casa; tra le 17.30 e le 20.30 per la conduzione dell'attività di tipo relazionale ed educativa, l'espletamento degli aspetti domestici a fianco e in supervisione degli utenti, l'accompagnamento alle attività socializzanti esterne ed interne,
- ❖ sabato e festività infrasettimanali: tra le 10.00 e le 14.00 o 16.00 - 20.00, prevalentemente per l'acquisizione di autonomie nella gestione del tempo libero.

Art.4 – Le funzioni e il personale

Il Servizio di Salute Mentale di residenza degli utenti mantiene la titolarità della funzione terapeutica e del progetto individualizzato e assicura l'intervento multidisciplinare della équipe psichiatrica territoriale, con i servizi territoriali sociali, sociosanitari e sanitari.

Il Servizio di Salute Mentale di afferenza territoriale della struttura garantisce un raccordo sistematico con il servizio pubblico anche individuando per il GAP su nomina del Dipartimento di Salute Mentale, un assistente sociale referente

L'Ente gestore assicura per ciascuna Unità di offerta la presenza minima delle figure professionali di seguito indicate, per tipologia ed impegno orario:

TIPOLOGIA ATTIVITA'	EDUCATORE COORDINATORE	EDUCATORE PROFESSIONALE	TOTALE ORE ANNUE
Attività feriali (lun-ven, 250 gg/anno): 4 h/die	1 h/die= 250 h/anno	3 h/die= 750 h/anno	1000 h/anno
Attività sabato e festività infrasettimanali (52 sabato+ 11 festività= 63 gg/anno): 4 h/die	1 h/die= 63 h/anno	3 h/die= 189 h/anno	252 h/anno
Attività di "accompagnamento= 4 h/mese/gruppo ospiti	//	4 h/mese= 48 h/anno	48 h/anno
Coordinamento interno: 4 h/mese/gruppo ospiti	4 h/mese= 48 h/anno	4 h/mese= 48 h/anno	96 h/anno
Coordinamento esterno: 9 h/mese/gruppo ospiti	6 h/mese= 72 h/anno	3h/mese= 36 h/anno	108 h/anno
Totale	433 h/anno	1071 h/anno	1504 h/anno

Preliminarmente alla stipula dell'accordo contrattuale e successivamente tempestivamente, in relazione a qualsiasi modifica intervenuta, l'Ente Gestore dovrà trasmettere al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 6 l'elenco dei nominativi, dei titoli professionali, delle

ACCORDO OPERATIVO

funzioni, della tipologia di rapporto di lavoro, dell'orario e del monte orario settimanale degli operatori.

E' prevista la possibilità di coinvolgimento, in prestazioni di natura complementare, di eventuali volontari e di volontari del servizio civile nazionale, (nel rispetto dei principi sanciti dalle L.266/91 e 382/00 e dalle LL.RR. 40/1993 e 24/94), garantendo la gratuità delle loro prestazioni

Si riepilogano di seguito le principali funzioni dei servizi e degli operatori pubblici e del soggetto accreditato:

- ❖ rientrano fra le funzioni dell'ente gestore: coordinare gli aspetti programmatici e tecnico-organizzativi della struttura; coordinare il gruppo di lavoro degli operatori della cooperativa; collaborare all'elaborazione, attuazione e valutazione dei progetti educativi individualizzati, in particolare per quel che concerne gli aspetti relazionali; coadiuvare il gruppo dei pazienti nella pratica quotidiana della vita di comunità; sovrintendere all'autonoma assunzione di farmaci; accompagnare o sostenere gli utenti nei contatti con la rete dei servizi territoriali; raccogliere e documentare elementi sulla qualità di vita percepita dagli utenti; fornire comunicazione formale al CSM di afferenza territoriale dell'utente dell'ingresso e della dimissione; collaborare alla valutazione degli esiti del percorso, assicurando la compilazione, in caso di dimissione, di appositi strumenti valutativi.
- ❖ rientrano fra le funzioni del servizio pubblico: fornire consulenza e supervisione sul percorso delle persone; assicurare un intervento tempestivo in caso di segnalazione di un peggioramento delle condizioni di salute, di problemi nella gestione del progetto di inserimento o di difficoltà relazionali o comportamentali; monitorare la situazione dell'utente durante l'inserimento e successivamente alla conclusione del percorso residenziale.
- ❖ sono svolte in collaborazione le seguenti attività: concertare l'ipotesi e le date di inserimento residenziale e di dimissione; mantenere gli opportuni rapporti con i familiari; supportare i progetti di residenzialità autonoma; seguire l'evoluzione del percorso individualizzato anche attraverso incontri periodici tra il Servizio pubblico e l'Unità di Offerta accreditata ed assicurare il coordinamento con la rete dei servizi e con i soggetti significativi (famiglia).

Art. 5 – Efficienza e miglioramento della qualità

Il Servizio di Salute Mentale di afferenza territoriale della struttura si impegna ad assicurare l'ottimale utilizzo della struttura, garantendo l'immediata attivazione per la copertura delle eventuali disponibilità di posti.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione e previo accordo tra l'Azienda ULSS 6 Euganea e l'ente gestore, il personale dipendente da ciascuna delle parti contraenti potrà accedere a corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'altra, con l'obiettivo di integrare le conoscenze, le prassi operative e le professionalità.

Sia i Servizi di Salute Mentale, sia l'Ente Gestore si impegnano alla massima collaborazione per lo sviluppo di un sistema informativo integrato che consenta di programmare, conoscere, monitorare, e verificare, in tempo reale, gli interventi oggetto della presente convenzione.

ACCORDO OPERATIVO

L'Azienda ULSS 6 Euganea, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale accerta con periodicità, tramite accessi, lo stato di attuazione del programma (servizi, attività, etc.), al fine di consentire la verifica dei risultati ed il controllo degli stessi anche in rapporto ai costi-benefici.

Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, l'ente gestore dovrà inviare, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato, una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa giornaliera per i posti letto accreditati è fissata in complessivi € 36,50/die/utente (oltre IVA se dovuta), di cui:
 - o quota sanitaria: € 23,50/die (oltre IVA se dovuta);
 - o quota sociale: € 13,00/die (oltre IVA se dovuta).
2. Nell'ambito della quota sociale l'Ente gestore può prevedere la costituzione di un fondo spese comuni per promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione degli ospiti.
3. L'Azienda ULSS 6 è tenuta a corrispondere all'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria corrispondente alla quota sanitaria per le sole giornate di effettiva presenza dell'utente in struttura.
4. La contribuzione dell'utente e/o dei civilmente obbligati e/o del Comune di residenza (quota sociale) è stabilita in UVMD ed è comunicata agli interessati dal Comune di residenza. Il versamento della quota sociale è effettuato direttamente all'Ente gestore della struttura da parte dei diversi soggetti nella misura indicata in UVMD.
5. In caso di assenza del paziente dalla struttura:
 - o non è dovuto il pagamento della quota sanitaria da parte dell'Azienda ULSS;
 - o l'utente/Comune è tenuto al pagamento della quota sociale nel seguente modo: nelle prime tre giornate di assenza, l'ospite è tenuto al pagamento del 100% della quota sociale, dal quarto giorno la quota sociale è ridotta del 25% (DGRV 1749/2013); la riduzione non si applica per assenza derivante da ricovero ospedaliero.
6. I valori tariffari indicati al punto n. 1 saranno oggetto di adeguamento automatico nel caso in cui la Giunta regionale disponga, con apposito provvedimento, una tariffa regionale o un diverso riparto tra quota sociale e quota sanitaria.
7. Il corrispettivo delle prestazioni mensili sarà liquidato all'Ente gestore sulla base delle giornate di presenza comunicate al Servizio di Salute Mentale di afferenza territoriale della struttura e che dovranno coincidere con le informazioni registrate nel Sistema Informativo in uso presso il Dipartimento di Salute Mentale. Le prestazioni saranno liquidate previa attestazione, da parte del servizio psichiatrico, che le stesse corrispondono per quantità e qualità a quanto richiesto (c.d. "*visto di regolare esecuzione del servizio*").
8. La tariffa di cui al Punto n. 1 si applica a tutti gli utenti inseriti nell'Unità di offerta indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

Trattamento dei dati e Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Nello svolgimento dell'attività, l'Ente gestore dell'Unità di Offerta denominata sita a garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
 L'Azienda ULSS 6 Euganea, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti destinatari del servizio oggetto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei termini e nelle modalità di seguito specificati, nomina la **Società Cooperativa sociale** con sede legale a in via, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
2. L'Ente gestore si impegna a:
 - ✓ accettare la nomina a "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*" effettuato in esecuzione del presente Accordo
 - ✓ comunicare formalmente, contestualmente alla stipula del presente atto, il nominativo del soggetto Responsabile del trattamento, incaricato alle funzioni di seguito indicate.

**Incarico di Responsabile esterno al trattamento dei dati
 (ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 196/2003 – Codice Privacy)**

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito denominata Azienda), titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), nella persona del Direttore Generale pro-tempore

PREMESSO

1. che l'esecuzione del presente Accordo Contrattuale stipulato tra l'Azienda e la **Società Cooperativa sociale "Il Portico" con sede legale a Padova** in via **Due Palazzi, n. 16**, di seguito Contraente, comporta la necessità di trattare i seguenti dati personali (anagrafici, sociali e sanitari), in nome e per conto dell'Azienda che ne è titolare, per la gestione del per n. posti letto, per soggetti adulti residenti nel territorio dell'ULSS 6 e in carico al Dipartimento di Salute Mentale;
2. che l'art. 29 del codice privacy consente di designare uno o più responsabili del trattamento, tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

NOMINA

il Contraente, ai sensi dell' art. 29 del codice privacy, Responsabile del trattamento dei dati, effettuato nell'ambito delle attività oggetto del contratto e per le finalità in premessa specificate.

Il Contraente, in qualità di responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, deve:

1. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti (ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge) effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici, in riferimento a quanto previsto dal codice privacy;
2. consentire i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite.

Trattamento dei dati e Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

Inoltre deve:

1. valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, ai sensi dell'articolo 31 del codice privacy, per i trattamenti di propria competenza, al fine di custodire e controllare i dati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
2. adottare le misure di sicurezza minime ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice Privacy e dell'allegato B a quest'ultimo;
3. aggiornare le misure minime a seguito di eventuali adeguamenti normativi e modificazioni e integrazioni all'allegato B del Codice Privacy;
4. individuare come incaricati del trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del codice privacy, tutte le persone fisiche che a vario titolo verranno preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati e per le finalità di cui in premessa, impartendo loro per iscritto tutte le necessarie istruzioni;
5. fornire le informative agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del codice privacy, quando la raccolta avvenga direttamente presso l'interessato, a cura del responsabile o di un suo preposto; se la raccolta dei dati dell'interessato avviene presso terzi, l'informativa deve essere fornita alla persona che fornisce i dati. In quest'ultimo caso l'informativa deve essere fornita anche all'interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del codice privacy, salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Nell'informativa deve essere espressamente indicato che titolare del trattamento è l' Azienda e che il soggetto che raccoglie i dati agisce in qualità di responsabile del trattamento, in virtù di questo atto di nomina;
6. informare prontamente l'Azienda delle questioni che possono essere rilevanti ai fini di legge, in particolare per quanto riguarda la violazione delle misure di sicurezza o i rischi specifici per la protezione dei dati personali, oggetto di trattamento;
7. procedere alle verifiche sulla qualità dei dati trattati; in particolare curare il controllo sull'esattezza dei dati al momento della raccolta e provvedere all'aggiornamento dei dati stessi, ove necessario, ossia quando i dati siano utilizzati in forma dinamica e per trattamenti ulteriori e non per le sole finalità di conservazione, in base ad obblighi di legge;
8. verificare i procedimenti di rettifica dei dati; l'interessato al trattamento dei dati personali può esercitare il diritto di accesso alle sue informazioni (ai sensi dell'art. 7 del codice privacy) e può chiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
9. controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti di propria competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del codice privacy;
10. provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma anonima quando vi sia una richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del codice privacy, dopo aver previamente comunicato tale circostanza al titolare ed essere stato autorizzato a provvedere a tali operazioni considerate;
11. rispondere prontamente all'interessato, che eserciti i diritti ai sensi dell'art. 7 del codice privacy; si ricorda che occorre riscontrare la richiesta entro e non oltre 15 giorni, termine dell'interpello preventivo, trascorso il quale l'interessato può adire il Garante per la protezione dei dati personali;
12. dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento;

Trattamento dei dati e Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

13. non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
14. restituire, alla scadenza o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata rispetto alla scadenza del contratto richiamato in premessa, i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Azienda;
15. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del contratto o della convenzione o dell'accordo, che condiziona la presente nomina.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, dal presente Accordo Contrattuale in corso di esecuzione tra l'Azienda ed il Contraente, di cui in premessa, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza del rapporto o in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del contratto medesimo.

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente atto:

- ✓ accetta la nomina a responsabile del trattamento;
- ✓ si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui all'art. 11 del codice privacy, nonché all'osservanza dei compiti delle istruzioni sopra riportate.

Codice di comportamento

1. L'Ente Gestore del **Gruppo Appartamento Protetto denominato**, con la firma del presente Accordo Contrattuale, si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 30/01/2014, documento che dovrà essere disponibile presso la struttura in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.
[Una copia del Codice di comportamento dovrà essere restituito all'ULSS 6 sottoscritto dall'Ente Gestore per presa visione.](#)
2. La accertata violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS n. 6 costituiscono motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.